

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-2710 del 27/05/2022
Oggetto	ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE EX ART. 3 DPR 59/2013 PER L'ATTIVITÀ DI "DEPOSITO RIFIUTI DA AVVIARE A RECUPERO" SVOLTA DAL COMUNE DI MONTICELLI D'ONGINA PRESSO LA STAZIONE ECOLOGICA ATTREZZATA UBICATA IN COMUNE DI MONTICELLI D'ONGINA, VIA REPUBBLICA.
Proposta	n. PDET-AMB-2022-2791 del 24/05/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno ventisette MAGGIO 2022 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE EX ART. 3 DPR 59/2013 PER L'ATTIVITÀ DI "DEPOSITO RIFIUTI DA AVVIARE A RECUPERO" SVOLTA DAL COMUNE DI MONTICELLI D'ONGINA PRESSO LA STAZIONE ECOLOGICA ATTREZZATA UBICATA IN COMUNE DI MONTICELLI D'ONGINA, VIA REPUBBLICA.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visti:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale";
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in Materia Ambientale";
- il Decreto del Ministro delle Attività Produttive 18 aprile 2005, recante adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, recante regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive;
- il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 "Regolamento recante La disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35" che, all'art. 2, comma 1, individua la Provincia, salvo diversa indicazione regionale, quale Autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale (A.U.A.);
- l'art. 4, comma 7, del DPR n. 59 del 13.03.2013 che prevede, nel caso sia necessario acquisire esclusivamente l'autorizzazione unica ambientale ai fini del rilascio, della formazione, del rinnovo o dell'aggiornamento di titoli abilitativi di cui all'art. 3, commi 1 e 2 del medesimo DPR, l'adozione del provvedimento da parte dell'autorità competente e la sua trasmissione al s.u.a.p. per il rilascio del titolo;
- la circolare prot. 49801/GAB del 07/11/2013 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, recante chiarimenti interpretativi, relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, nella fase di prima applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 13 Marzo 2013, n. 59;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2015 di *adozione del modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale – AUA*, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.149 del 30-6- 2015 - Supplemento Ordinario n. 35;
- la legge regionale n. 3 del 21 aprile 1999, "Riforma del sistema regionale e locale";
- la legge regionale n. 13 del 30 luglio 2015, "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", con la quale la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge n. 56 del 7 aprile 2014, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura (ora Servizio) Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la D.G.R. n. 2204 del 21/12/2015 della Regione Emilia, di *approvazione del modello per la richiesta di autorizzazione unica ambientale (AUA) per l'Emilia Romagna (DPR 59/2013 e DPCM 08/05/2015)*;

Premesso che:

• con nota trasmessa dal Suap del Comune di Monticelli d'Ongina prot. n. 1400 del 15/02/2022, acquisita al prot. Arpae n. 24717 in pari data, come integrata con nota prot. n. 1548 del 19/02/2022, acquisita al prot. Arpae n. 27930 del 21/02/2022, è stata presentata dal COMUNE di MONTICELLI D'ONGINA, con sede legale in Via Cavalieri di Vittorio Veneto n. 2, (CF e PIVA 00182220335), in qualità di gestore ex art. 2, comma 1, lett. d) del DPR 59/2013, l'istanza finalizzata all'ottenimento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ex art. 3 del DPR 13 marzo 2013 n. 59, per l'attività di "deposito rifiuti da avviare a recupero" svolta presso la stazione ecologica attrezzata ubicata in Comune di Monticelli d'Ongina, Via Repubblica snc, per il seguente titolo in materia ambientale:

- autorizzazione, di cui all'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., allo scarico di acque di prima pioggia in pubblica fognatura;

- con nota prot. n. 35104 del 02/03/2022 è stata richiesta la documentazione a perfezionamento dell'istanza;
- con nota acquisita al prot. Arpae n. 35532 del 03/03/2022 è stata trasmessa la documentazione a perfezionamento richiesta;

Considerato che:

- con nota prot. n. 39579 del 09/03/2022 è stata trasmessa la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della L. 241/90, con contestuale richiesta di documentazione integrativa;
- con nota assunta al prot. Arpae n. 49834 del 25/03/2022 è pervenuta la richiesta di proroga per la presentazione della documentazione integrativa;
- con nota prot. n. 53093 del 30/03/2022 questa Agenzia ha comunicato la concessione della proroga per la presentazione delle integrazioni richieste;
- con nota assunta al prot. Arpae n. 61182 del 12/04/2022 è stata acquisita la documentazione integrativa richiesta;

Rilevato che dall'istruttoria condotta da questo Servizio per la matrice scarichi (rif. Attività n. 10 del 28/04/2022 Sinadoc 226/2022) risulta che:

- presso l'insediamento è presente uno scarico di acque di prima pioggia (S3) derivanti dal dilavamento dei piazzali adibiti alla raccolta dei rifiuti (aventi una superficie di circa mq. 1775) trattate mediante un impianto di prima pioggia discontinuo costituito da un pozzetto scolmatore, una vasca di decantazione/accumulo ed un disoleatore con filtro a coalescenza;
- lo scarico recapita in pubblica fognatura;
- il pozzetto di campionamento fiscale è indicato con la dicitura "Pozzetto di prelievo fiscale" nella Planimetria "Tavola 3 – marzo 2022" trasmessa con le integrazioni in data 12/04/2022 ed è ubicato immediatamente a valle dell'impianto di trattamento di prima pioggia;

Atteso che:

- con nota prot. n. 65207 del 20/04/2022 è stato richiesto al Comune di Monticelli d'Ongina, competente ai sensi di quanto previsto dall'art. 112 della L.R. n. 3/99, il rilascio dell'Autorizzazione per lo scarico S3 di acque di prima pioggia in pubblica fognatura;
- con nota prot. n. RT004383-2022-P del 16/03/2022, assunta al prot. Arpae n. 43985 in pari data, Ireti Spa ha trasmesso parere favorevole per lo scarico S3 di acque di prima pioggia in pubblica fognatura, con prescrizioni;
- con nota prot. n. 4957 del 20/05/2022, assunta al prot. Arpae n. 84999 del 23/05/2022, il Comune di Monticelli d'Ongina ha trasmesso l'Autorizzazione per lo scarico S3 di acque di prima pioggia in pubblica fognatura, con prescrizioni, prodotte presso il centro comunale di raccolta differenziata dei rifiuti ubicato in Via Repubblica snc;

Ritenuto, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per procedere all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dal Comune di Monticelli d'Ongina;

Richiamati gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.;

Dato atto che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 70/2018, 78/2020, 103/2020 e 39/2021 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

Dichiarato che non sussistono situazioni di conflitto d'interessi relativamente al procedimento amministrativo in oggetto, ai sensi di quanto previsto dall'art.6-bis della Legge 7 agosto 1990, n.241;

DISPONE

per quanto indicato in narrativa

1. di adottare, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale in favore del Comune di Monticelli d'Ongina, con sede legale in Via Cavalieri di Vittorio Veneto n. 2, (CF e PIVA 00182220335) per l'attività di "deposito rifiuti da avviare a recupero" svolta presso la stazione ecologica attrezzata ubicata in Comune di Monticelli d'Ongina, Via Repubblica snc, comprendente il seguente titolo in materia ambientale:

- art. 3, comma 1, lett. a), DPR 59/2013 - *autorizzazione, di cui all'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.*, allo scarico (S3) di acque di prima pioggia in pubblica fognatura;

2. di stabilire, relativamente alla matrice scarichi, che la presente Autorizzazione Unica Ambientale è concessa nel rispetto delle prescrizioni disposte con l'Autorizzazione allo scarico S3 di acque di prima pioggia in pubblica fognatura del Comune di Monticelli d'Ongina, trasmessa con nota prot. n. 4957 del 20/05/2022, acquisita al prot. Arpae n. 84999 del 23/05/2022;

3. di impartire, per lo scarico di acque di prima pioggia (S3) avente recapito in pubblica fognatura, **le seguenti prescrizioni**, come anche disposte con la sopra citata Autorizzazione del Comune di Monticelli d'Ongina:

- a) lo scarico deve rispettare nel pozzetto di prelievo campioni (come indicato in premessa), i limiti di cui alla tabella 3, allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06 s.m.i., colonna scarichi in fognatura, per i seguenti parametri: Solidi sospesi totali, C.O.D. e Idrocarburi totali;
- b) il pozzetto di prelievo fiscale deve essere di tipo regolamentare e tale da consentire un agevole e corretto campionamento del refluo; tale pozzetto deve essere reso sempre accessibile all'Autorità di Controllo, compreso il personale in capo al Gestore del Servizio Idrico Integrato, ai sensi dell'art. 26 del Regolamento per la gestione del servizio di fognatura e depurazione;
- c) i limiti di accettabilità di cui alla lettera a) non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione di acque prelevate esclusivamente allo scopo;
- d) deve essere sempre quantificabile il volume dello scarico in pubblica fognatura mediante l'installazione di un contatore da parte del titolare dello scarico in accordo con il Gestore del Servizio Idrico Integrato. In alternativa, il

volume scaricato può essere stimato tramite il numero degli svuotamenti della vasca di prima pioggia che deve essere registrato su apposito modulo della ditta;

e) gli effluenti devono essere sottoposti a trattamento per la separazione dei solidi e degli oli minerali prima dell'immissione in pubblica fognatura;

f) deve essere effettuata una costante e periodica manutenzione e pulizia delle condotte fognarie e del sistema di trattamento; in particolare, con opportuna periodicità, deve essere prevista la rimozione dei fanghi e degli oli dallo stesso. La documentazione relativa alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria deve essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'Autorità Competente;

g) nel caso si verificano imprevisti che modifichino il regime e/o la qualità dello scarico, malfunzionamenti, disservizi e/o cessazione del funzionamento del sistema di trattamento o avaria alle condotte fognarie, l'Ente gestore in oggetto dovrà immediatamente darne comunicazione (tramite PEC) al Comune di Monticelli d'Ongina, al Gestore del Servizio Idrico Integrato e all'ARPAE (SAC e ST), indicando le cause dell'imprevisto, le modalità adottate per evitare uno scarico superiore ai limiti di accettabilità di cui alla lettera a) ed i tempi necessari per il ripristino della normalità; una volta ripresa la piena efficienza se ne dovrà dare comunicazione ai medesimi soggetti;

h) dovrà essere preventivamente comunicata al Comune di Monticelli d'Ongina, al Gestore del Servizio Idrico Integrato e all'ARPAE, ogni eventuale modifica della modalità di scarico o variazione dell'impianto di trattamento rispetto a quanto agli atti;

4. di fare salvo che i fanghi, gli oli, i filtri esausti e qualsiasi altro rifiuto provenienti dalla manutenzione/pulizia dei sistemi di depurazione o delle condotte fognarie dello stabilimento dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente;

5. di dare atto che:

- il presente atto viene trasmesso al S.U.A.P. del Comune di Monticelli d'Ongina per il rilascio del provvedimento conclusivo al richiedente, ai sensi di quanto previsto dal DPR n. 59/2013, che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- il titolo abilitativo di "AUA", di cui all'art. 4 comma 7 del D.P.R. 59/2013, sarà rilasciato dal S.U.A.P., ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela dell'ambiente, dall'inquinamento, fatti salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni, concessioni, nulla osta, compresi i titoli di godimento, i titoli edilizi e urbanistici, e quant'altro necessario previsti dalla legge per il caso di specie;
- sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative il cui rilascio compete ad altri Enti ed Organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto, con particolare riguardo agli aspetti di carattere igienico - sanitario, di prevenzione e di sicurezza e tutela dei lavoratori nell'ambito dei luoghi di lavoro;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 6 del DPR n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data del rilascio del provvedimento conclusivo da parte del Suap del Comune di Monticelli d'Ongina;
- sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e qui non espressamente richiamato;
- l'autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione, o la revisione delle prescrizioni contenute nella stessa, anche prima della scadenza, nei casi previsti dall'art. 5, comma 5 del D.P.R.59/2013;
- l'inosservanza delle prescrizioni autorizzative comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla specifica norma di settore per la quale viene rilasciato l'atto;
- il presente provvedimento viene redatto in originale "formato elettronico", sottoscritto con firma digitale secondo quanto previsto dal D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii..

Si rende noto che:

- la Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Angela Iaria titolare dell'incarico di funzione dell'Unità Organizzativa "AUA – Autorizzazioni Settoriali ed Energia" - del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE sede di Piacenza;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2022 - 2024 di ARPAE (sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza");
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2022 - 2024 di ARPAE (sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza").

AVVERSO al presente provvedimento amministrativo è possibile proporre ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro

centoventi giorni, dalla data di notifica.

La Dirigente
Dott.ssa Anna Callegari
Documento firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 82/2005 s.m.i.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.